GIOVANNI IUDICA

IL LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA
NEL SISTEMA DEI LEGATI
IN FAVORE DEL LEGITTIMARIO (*)


1. I legati nella prevedibile rinascita dell'autonomia testamentaria.

La recente legislazione che ha eliminato ogni forma di imposizione tributaria nel campo delle successioni mortis causa non potrà non infondere un rinnovato vigore a molti istituti successori, ai quali da tempo la prassi aveva voltato le spalle. È finalmente venuta meno una delle ragioni, anche se non certo l'unica o la più importante, che avevano prodotto una diffusa ricerca di strumenti capaci di forzare, in tutti i modi possibili, il tradizionale divieto dei patti successori e il dilagare di forme alternative di trasmissione della ricchezza familiare. È facile prevedere, in particolare, una boccata d'ossigeno per l'autonomia testamentaria.

Istituti dai grandi trascorsi, che avevano ispirato importanti studi della dottrina civilistica di decenni or sono, si scrollaranno di dosso gli strati di polvere che la lunga inattività aveva deposto sui loro augusti mantelli. Distinzioni sottili, nozioni arduhe e concetti impervi, rimasti a lungo ingessati nelle pagine dei classici, scenderanno di nuovo in campo e riprenderanno il loro posto sul terreno fertile dei bisogni e degli interessi umani. Non è difficile im-

(*) Questo lavoro è destinato agli Studi in onore di C.M. Bianca.
maginare che su questo rianimato campo di battaglia un ruolo di primo piano sarà sviluppato dalla coorte dei legati. Il legato, in quanto attribuzione mortis causa a titolo particolare, costituisce una manifestazione di punta dell'autonomia testamentaria. E se poi il legatario è un legittimario, la fattispecie della autonomia si arricchisce di ulteriori profili di complessità e di vitalità, quelli inerenti alla successione necessaria.

È convincimento diffuso che la disposizione a titolo particolare in favore di un legittimario potrebbe assumere, a seconda dei casi, forme diverse e distinte: potrebbe trattarsi di legato in conto di legittima, di legato in sostituzione di legittima, di legato con dispensa dall'imputazione o, ancora, di prelegato (1). Si dichiara poi da tutti che, in mancanza di indicazioni contrarie, il legato disposto in favore di un legittimario in quanto tale dovrebbe ritenersi legato in conto (2).

Sennonché, delle diverse configurazioni che può assumere la liberialità a causa di morte a titolo particolare in favore dei legittimari, proprio quella in conto appare subito la più problematica. Il codice sembra farsi beffe dell'interprete: mentre da un lato espresamente intitola una norma (si tratta dell'art. 552) al legato in conto di legittima, dall'altro si guarda bene dal fornirne i lineamenti di una organica disciplina. Questa norma, nonostante l'inequivocità della rubrica, si occupa di una ipotesi specifica e particolare di rinunzia all'eredità, quella effettuata dal legittimario legatario.

2. Il legato al coerde legittimario come prelegato.

Partiamo da una situazione successoria di estrema semplicità. Tizio, astenutosi durante l'arco della sua vita da atti di liberialità, e giunto ormai, vedovo, in prossimità della vecchiaia, desidera predisporre la propria successione in modo che l'azienda di famiglia vada al figlio, ritenuto più adatto della figlia ad assumere i rischi e gli oneri connessi all'attività di impresa. Tizio si risolve allora a fare testamento e nomina suoi eredi in universum ius i figli Caio e Sempronio, stabilendo a favore del primo un legato avente ad og-

---


getto l’azienda di famiglia. Come deve intendersi questa disposizione? Quali sono le regole che la governano?

L’art. 662 c.c. prevede che, quando il testatore non ha diversamente disposto, alla prestazione del legato sono tenuti tutti gli eredi, in proporzione delle rispettive quote. Nel caso in cui non consti una specifica *voluntas testantis* sul punto e si tratti di legato disposto a favore di uno dei coeredi, si dovrà ritenere integrata la fattispecie del prelegato, della quale si occupa il precedente art. 661 (3). Questa norma dispone che «il legato a favore di uno dei coeredi e a carico dell’intera eredità si considera come legato per l’intero ammontare».

Ciò significa che, a differenza di quanto accadeva nel diritto romano, laddove era operante il principio *heredi semetipsa legari non potest* (4), il coerede legatario ha diritto di conseguire integralmente il lascito a titolo di legato, prelevandolo dall’asse prima della divisione. A rigore, come è stato rilevato in dottrina, la lettera dell’art. 661 c.c. sembra contemplare il solo caso del legato di genere: l’espressione «per l’intero ammontare» non sarebbe compatibile con il legato di specie (5). Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie, la questione non ha grande rilevanza pratica, atteso che il legato di cosa determinata sarebbe comunque prelegato, dovendo il bene legato essere prelevato indipendentemente dalla divisione ed essendo quindi destinato ad essere cumulato con la quota ereditaria (6). D’altra parte si osserva che la nozione di prelegato è delineata dall’art. 661 c.c. nei suoi elementi essenziali: tale è il legato a favore di uno dei coeredi e a carico dell’intera eredità, destinato a incidere sulla quota ereditaria di ciascun chiamato, ivi compresa quella del prelegatario (7). Anche con riguardo al legato

---


(7) La dottrina, valorizzando la caratteristica dell’incidenza del lascito sulla quota ereditaria del prelegatario, ritiene prelegato, al di là della lettera della norma, anche il legato fatto all’unico erede o a favore di più coeredi ed a carico dell’intera eredità. Si è anche sostenuto che di prelegato si tratta pure nel caso di legato fatto a favore di uno o più coeredi ed a carico non di tutti i coeredi, ma solo di alcuni, tra i quali figurano i prelegatari, o a carico dei soli prelegatari. Sul punto si vedano G. Bonilini, *I legati*, cit., p. 334 e la dottrina ivi citata.
di specie la norma da evocare è quella dell’art. 661 c.c., la cui rubrica, significativamente, è intitolata, senza specificazioni, al prelegato (8).

Se dunque il compendio ereditario vale 1000 e l’azienda legata vale 100, la divisione tra Caio e Sempronio avrà luogo solo per il residuo valore di 900; Caio cumulera il bene legato (l’azienda) con la quota ereditaria, ottenendo complessivamente beni per un valore complessivo di 550.

Il fatto che il coerede beneficiario dell’attribuzione sia anche un legittimario non costituisce di per sé una circostanza preclusiva dell’applicazione delle norme di cui agli artt. 661 e 662 c.c. (9).

Il lascito in questione soggiace alle regole generali dettate dal legislatore in tema di tutela dei diritti riservati ai legittimari: esso dovrà essere imputato alla porzione di legittima del beneficiario, ove questi intenda lamentare una lesione della propria quota di riserva (10) e, per converso, come ogni altro legato, sarà suscettibile di essere ridotto tutte le volte che concorra a realizzare la lesione della legittima spettante ad un altro legittimario (11).

Nel nostro esempio, se Caio fosse istituito erede per 1/10 (con la conseguenza che il legato graverà su tale quota solo per un valore pari a 10) e Sempronio per i restanti 9/10, evidentemente Caio lamenterebbe una cospicina lesione della sua legittima (pari ad 1/3 della massa di calcolo (12)) e potrebbe agire in riduzione contro la sorella, previa imputazione del legato alla sua porzione di legittima, come prescrive il 2° comma dell’art. 564 c.c.

Ancora, se il de cuita in vita avesse donato 1100 ad un terzo ed avesse istituito eredi in parti uguali i suoi due figli, la quota ereditaria di Caio, al netto dell’onere proporzionale relativo al legato fattogli, non sarebbe sufficiente ad integrare la legittima a lui spet-

(8) Per lo più, il legato al coerede avente ad oggetto la proprietà di una cosa determinata viene pacificamente ricordato alla fattispecie di cui all’art. 661 c.c. Si vedano, ad esempio, G. Bonilini, I legati, cit., p. 339 s. e A. Masi, Dei legati, cit., p. 104.

(9) In senso sostanzialmente conforme, A. Cicci, Legato, cit., pp. 281 s. Anche in relazione al legato in favore del coerede legittimario, dunque, si presenteranno tutti i problemi interpretativi connessi alla incidenza del prelegato anche sulla quota ereditaria del beneficiario. Per il quadro delle principali questioni che si pongono, con particolare riguardo ai profili dell’efficacia del lascito, si rinvia alla esaustiva esposizione di G. Bonilini, I legati, cit., pp. 337 ss.

(10) Sul punto, si veda L. Ferrè, Dei legittimari, cit., p. 131, nota 7.

(11) Cfr., ad esempio, G. Bonilini, I legati, cit., p. 335.

(12) Per semplicità, negli esempi fatti nel testo si presuppone l’assenza di passività ereditarie.
tante, pari a 700. Pertanto Caio potrà agire in riduzione contro il donatario, essendo però tenuto ad imputare il legato alla sua porzione di legittima, come prescritto dall’art. 564, 2° comma, c.c. La lesione ancora sussistente a seguito dell’adempimento di tale onere sarà pari a 150 e nei limiti di tale valore Caio potrà aggregare la donazione del terzo.

È anche possibile che l’imputazione della liberalità ricevuta elimini completamente la lesione della legittima, precludendo al legittimario di agire in riduzione: se il de cius avesse donato al terzo solo 500 ed il relictum ammontasse a 1000, a ciascun figlio spetterebbe una legittima di 500 e, pertanto, Caio, avendo ottenuto un valore complessivo di 550, nulla potrebbe pretendere in aggiunta.

Se invece il compendio vale 900 ed il testatore, nominati eredi in parti uguali i due figli Caio e Sempronio, ha disposto un legato di 700 in favore di Caio, Sempronio riceverà dalla divisione soltanto 100 restando lesa nella sua riserva per 200 e, pertanto, per tale valore potrà pretendere la riduzione del lascito fatto al fratello. Ovviamente Caio non potrà lamentare alcuna lesione della sua legittima, adducendo l’insufficienza della quota ereditaria al netto della prestazione del legato: lo impedisce appunto, come si è detto, l’art. 564 c.c., che, ai fini della riduzione, gli impone di tenere conto di quanto conseguito a titolo particolare.

In assenza di contraria indicazione del testatore, salvo quanto si osserverà sub § 5, il legato in favore del coerre legittimario è un semplice prelegato (13), che, in sede di successione necessaria,

(13) Lo stesso è a dirsi in caso di concorso di un legittimario e altri successibili non legittimari, nell’eredità intestata: il legato sarà cumulato con la quota della successione legittima e si tratterà in sostanza di prelegato, essendo il lascito disposto a favore di un coerre ed a carico dell’intera eredità. Gioca sussistere, come richiama in dottrina, che il «prelegato può essere disposto in favore di qualsiasi erede, testamentario o legittimo, indipendentemente dal fatto che l’erede in questione concorra con coeredi della stessa specie o di specie diversa» (A. Mast, Die legati, cit., p. 103; si vedano anche C. Gangi, La successione testamentaria, cit., p. 53, e G. Bonilini, I legati, cit., p. 335). In un caso recentemente deciso dalla Corte di cassazione (Cass. 15 giugno 1999, n. 5918, in Foro It., 2000, l. cc. 3294 ss.), il testatore si era limitato a disporre un legato alla moglie, lasciando così alla devoluzione ab intestato il resto del suo patrimonio: non constando la volontà che il bene legato fosse compreso nella quota spettante a titolo di eredità, secondo il Collegio, nell’asse residuo sul quale si apre la successione legittima, la moglie concorre con i fratelli del de cius per la quota attribuitale dalla legge, «senza che a quest’ultima debba essere sottratto quanto attribuito per testamento».

Se la quota intestata di spettanza del legittimario, a seguito dell’imputazione del lascito a titolo particolare, fosse insufficiente a soddisfare la sua legittima, si avrebbe la riduzione delle quote intestate degli eredi non legittimari, secondo quanto previsto dall’art. 553 c.c. Secondo autorevoli dottrina, non si avrebbe riduzione in senso proprio, ma «un adattamento della successione intestata alle norme sulla riserva ereditaria», al quale farebbe riscontro sul
esplica diversi effetti in ordine alla determinazione dell’*an* e del *quantum* della lesione della legittima, a seconda che il *de cuius* abbia o meno espressamente provveduto alla dispensa dall’imputazione.

3. **Il legato assegnato alla quota ereditiera.**

Quando il testatore attribuisce un (pre)legato ad uno dei coeredi, sottrae il bene legato alla divisione. Nell’ipotesi in cui gli eredi siano istituiti in parti uguali, il beneficiario si trova in una posizione di privilegio rispetto agli altri. Nell’esempio dal quale siamo partiti, questo effetto, implicito nella struttura del prelegato, è chiarissimo: Caio riceve complessivamente più di Sempronia, poiché egli cumula il bene legato con la quota ereditaria, sia pure essa stessa proporzionalmente gravata del legato stesso. Inoltre, nessuno dei due coeredi potrà vantare la maggioranza nella comunione ereditaria, vista l’uguaglianza del valore residuo di entrambe le quote al netto dell’onere della prestazione del legato.

Sennonché il testatore, pur volendo legare al figlio Caio l’azienda, può non desiderare affatto attribuirgliela in aggiunta alla quota. In tal caso egli potrà disporre un legato di azienda a favore del figlio, accompagnando l’attribuzione con la espressa clausola che essa debba gravare sulla quota ereditaria alla quale il figlio è chiamato (14). In tal modo sarà esclusa l’applicazione dell’art. 661 c.c. e il bene legato dovrà essere computato nella quota: nel nostro esempio, ciò significa che a entrambi i figli andrà un valore di 500 e che l’azienda, la cui proprietà si acquista a Caio con l’apertura della successione in forza della regola generale (art. 649 c.c.), in sede di divisione dovrà essere imputata alla quota ereditaria spettante a Caio, per il suo valore al momento della morte dell’ereditando.


(15) Naturalmente l’interpretazione della volontà testamentaria chiarirà caso per caso se si tratta di *institutio ex certa re*, di assegnazione del testatore alla quota ex art. 733 c.c. o, ancora, di attribuzione a titolo particolare mediante prelegato ovvero mediante legato ordinato in funzione di imputazione alla quota.
comunione ereditaria e parteciperà alla divisione del *relictum* solo se e nella misura in cui il valore del bene legato non copra il valore della quota (16). Tra l’altro, nel nostro esempio, questo comporta che il legittimario legatario si troverà in minoranza nella comunione ereditaria, dal momento che il bene conseguito a titolo particolare, essendo immediatamente acquistato ai sensi dell’art. 649 c.c., è sottratto alla massa dei beni dividendi.

Nel caso che stiamo contemplando vi è una chiara analogia funzionale tra la devoluzione a un erede di un cespite determinato a titolo particolare mediante legato assegnato alla quota, da un lato, e la devoluzione del medesimo bene a titolo universale attraverso un’assegnazione specifica in quota mediante assegno divisionale (art. 733 c.c.).

Tuttavia, l’ipotesi di legato in esame presenta due congegni che differenzia rispetto all’assegno divisionale: differenze che ne fanno un unico strumento più flessibile e pertanto più idoneo a seguire le pieghe della volontà dell’ereditando. Con l’assegno divisionale Caio conseguirà l’azienda se e solo se egli accetterà l’eredità e ne acquisterà la proprietà una volta operata la divisione secondo le indicazioni del testatore: i beni assegnati, infatti, cadono in comunione ereditaria e sono inclusi nella quota dell’assegnatario per il loro valore al momento dell’apertura della successione (17). Se invece l’azienda viene legata, Caio ne acquisirà la proprietà alla morte del testatore, senza bisogno di alcuna accettazione e, soprattutto, sarà libero di rinunciare all’eredità trattenendo il bene legato (18).

4. *Il legato in sostituzione di legittima.*

In tutti i casi sinora esaminati, i figli Caio e Sempronio non vengono in considerazione come legittimari: tale loro qualità non guida il libero manifestarsi dell’autonomia testamentaria.

(16) Così, in riferimento all’ipotesi particolare di legato ordinato in conto della quota riservata, L. Mengoni, Successioni, cit., p. 111.

(17) Ibidem, p. 110.

(18) Inoltre, è da ritenere che Caio potrà accettare l’eredità e contestualmente rifiutare il legato assegnatogli in conto della quota. Non potrebbe invece rifiutare i beni assegnatigli ai sensi dell’art. 733 c.c., mirando ad una diversa composizione della sua quota, dal momento che, come noto, le disposizioni dotate dal testatore per la divisione sono vincolanti per gli eredi.
Il legato, nel contesto del progetto di devoluzione patrimoniale mortis causa, rappresenta semplicemente lo strumento che consente al testatore di disporre di beni determinati (ad esempio: l'azienda familiare) secondo i suoi voleri, in coerenza con la funzione normalmente riconosciuta alla liberalità testamentaria a titolo particolare.

Vi sono però dei casi in cui il testatore si risolve a disporre il legato proprio in vista della qualità soggettiva del beneficiario. Mi riferisco ai legati disposti in favore del legittimario in quanto tale, nel senso che il legatario, nella regia del de cuius, in quanto legittimario è chiamato a salire sul proscenio della vicenda successoria. Si tratta del legato in sostituzione di legittima e del legato ordinato in conto della legittima (19). Entrambe le fattispecie sono caratterizzate dall'intento del testatore di lasciare al legittimario la sola legittima, salva l'eventualità che il valore dei beni in concreto attribuiti ecceda il valore della riserva (20).

Il legato in sostituzione è disciplinato dall'art. 551 c.c. Esso consiste in un'attribuzione testamentaria a titolo particolare, con la quale il testatore vuole raggiungere contemporaneamente un doppio risultato: da un lato quello di escludere il legittimario dalla comunione ereditaria; dall'altro quello di tacitare il suo diritto di legittima, precludendogli di agire in riduzione ove il valore del lascito fosse inferiore alla sua quota di riserva. In sostanza il de cuius mette il legittimario nell'alternativa di scegliere tra il legato e la legittima. Se sceglie di conseguire il legato, non potrà agire in riduzione. Se preferisce ottenere la legittima (e dunque agire in riduzione), dovrà rinunciare al legato (21).

Si può dire che la figura in esame consente al testatore di temperare il rigore dei limiti posti all'autonomia testamentaria dalla disciplina della successione necessaria. Al testatore è data la possibilità di violare legittimamente il diritto del legittimario alla quota di

(19) La dottrina dominante, parlando tout court di legato in conto di legittima, tende a sovrapporre, se non a confondere, questa fattispecie di legato con il lascito meramente imputabile ex art. 564, 2° comma, c.c. Per la critica di questa impostazione, cfr. § 6.

(20) L. Ferri, Deli legittimari, cit., p. 131.

(21) Secondo l'opinione che qui si condivide, nella disciplina vigente la rinunzia al legato integra una vera e propria condizione della legittimazione all'azione di riduzione contro gli eredi istituiti. Per la critica dell'opposta teoria, secondo la quale, come era previsto nel vigore del codice civile del 1865, la rinunzia al lascito opererebbe come condizione sospensiva di efficacia del legato, si rinvia alla chiara ricostruzione offerta da L. Mavoni, Successioni, cit., pp. 117 ss.
riserva (22). Unico limite a questa espressione di autonomia testamentaria è la volontà contraria del riservatario legatario.

Il conseguimento del legato in luogo di legittima, come si è detto, estromette il legittimario dalla comunione ereditaria e gli preclude di attaccare le altre disposizioni testamentarie e le eventuali donazioni, e di acquistare la qualità ereditaria a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione.

Per queste ragioni l'istituto è particolarmente utile al testatore che abbia in mente di mettere al riparo il complesso dei beni del compendio dalle pretese che in sede di divisione il legittimario potrebbe accampare se chiamato all'eredità: si pensi all'interesse che la 
holding di famiglia vada per intero (supponiamo) al figlio primogenito, senza il rischio di litigio tra coeredi che condurrebbero facilmente allo smembramento del gioiello di famiglia (23). L'accertamento della natura sostitutiva del legato attiene all'interpretazione della volontà testamentaria (24) ed è quaestio facti (25). Dottrina e giurisprudenza ritengono integrata la fattispecie dell'art. 551 c.c., anche in assenza di formule sacramentali, quando il de cuius abbia devoluto ad altri l'intera eredità, premettendo il legittimario legatario e manifestando così in modo non equivoco la volontà di estromettere il legittimario dalla comunione ereditaria (26).

(22) In linea di fatto, tuttavia, perché il legittimario sceglia di conseguire il legato in sostituzione, occorrerà che il lascito abbia un valore pressimo a quello della quota riservata. Inoltre, dato che, per espressa disposizione del legislatore (art. 551, 3° comma, c.c.), il legato in sostituzione greve sulla indisponibile, ben si comprende la tendenza a considerarlo come una modalità alternativa di attribuzione della legittima. Per questo rilievo, si vedano, in particolare, L. Mengoni, Successioni, cit., p. 124 e L. Ferri, Dei legittimari, cit., p. 127.

(23) In questo caso, ad esempio, una buona soluzione potrebbe apparire essere quella di attribuire alla figlia secondogenita un legato in sostituzione avente ad oggetto i gioielli di famiglia, magari accompagnando l'attribuzione con l'espressa facoltà di chiedere il supplemento per il caso in cui essi valersero meno della legittima.

(24) C.M. Bianca, Diritto civile, cit., p. 504; L. Ferri, Dei legittimari, cit., p. 130; L. Mengoni, Successioni, cit., p. 114.


Una questione interpretativa che divide la dottrina si pone in relazione al dettato del 2° comma dell’art. 551 c.c. Questa norma, dopo aver disposto che il legittimario «se preferisce conseguire il legato perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del lascito sia inferiore a quello della legittima, e non acquisita la qualità di erede», prevede che «questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento». La dottrina prevalente (27) è dell’avviso che con questa previsione il legislatore abbia inteso configurare un legato «in conto di legittima». Quali che siano la parole usate dal de cuius (28), la clausola suppletoria significherebbe che il legato è stato fatto con la volontà di non precludere la facoltà di chiedere il supplemento attraverso l’azione di riduzione. Infatti, poiché con il legato in sostituzione di legittima il testatore intende «tacitare il legittimario dei suoi diritti», tale non potrebbe essere considerato il legato nel quale espressamente si accordasse la facoltà di chiedere un’integrazione. In tal modo, secondo la dottrina, la parte finale del 2° comma dell’art. 551 c.c. diventerebbe, insieme al 2° comma dell’art. 564 c.c., la base normativa del legato in conto di legittima.

Se non che, viene da chiedersi quale sia il senso di una disposizione il cui contenuto negoziale propriamente consiste nel concedere al legittimario ciò che la legge gli garantisce in via generale, vale a dire il diritto di chiedere l’integrazione della legittima attraverso la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota riservata (29). Dire che con il legato in conto il testatore non intende precludere al legittimario leso l’azione di riduzione è dire


(28) Il riferimento è di A. CICU, Legato, cit., p. 283.

(29) Il FERRI, Dei legittimari, cit., p. 140, avvertendo l’incongruenza, è costretto a dichiarare che «ove ricorra la figura del legato in conto, il diritto al supplemento debba...
una ovvieta; piuttosto, è corretto osservare che attraverso il legato in sostituzione il de cuius cerca di evitare che il legittimario faccia valere i suoi diritti, prospettandogli la seduzione del lascito tacitativo.

Occorre ricordare che, per apprezzare la natura del legato, non è sufficiente il mero fatto della nomina di un’altra persona a erede universale, ma è necessaria una specifica indagine volta ad appurare se con tale disposizione il de cuius abbia inteso veramente istituire erede ex asse un terzo, mirando all’estromissione del legittimario dalla comunione ereditaria, oppure se abbia soltanto voluto istituirlo genericamente erede della disponibile.

Nel primo caso, la clausola suppletoria dovrebbe essere intesa come l’attribuzione del diritto di pretendere dall’erede il quantum eventualmente necessario per integrare il valore della quota. In tal modo al legittimario verrebbe deferito un mero diritto di credito analogo all’actio supplendam legitimam (30), avente lo scopo di rendere per lui più appetibile la prospettiva del conseguimento del lascito sostitutivo. Il lascito, nonostante la clausola in questione, sarebbe pacificamente un legato in sostituzione (31).

Nella seconda ipotesi, non disciplinata dall’art. 551 c.c., invece, il riconoscimento della facoltà di chiedere il supplemento potrà essere indice dell’intenzione del testatore di disporre non già un prelegato, come sarebbe secondo la regola generale, ma un legato ordinato in conto della quota di legittima. L’eventuale differenza di valore tra il lascito e la quota dovrà dunque essere presa non attraverso l’azione di riduzione, che è strumento tipicamente volto alla contestazione della volontà del testatore, bensì attraverso la petizione di eredità e la conseguente divisione (32).

---

(30) L. Mengoni, Successioni, cit., p. 129 e, analogamente, C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 605.

(31) In proposito si è affermato (L. Mengoni, Successioni, cit., p. 128) che il significato giuridico dell’espressione «chiedere il supplemento» è diverso nelle due distinte disposizioni contenute nel 2° comma dell’articolo in esame: il diritto di chiedere il supplemento che il legittimario perde conseguendo il legato sostitutivo è il diritto alla legittima, che questi può fare valere attraverso l’azione di riduzione, previa rinunzia al legato in sostituzione; la facoltà di chiedere il supplemento, invece, va messa in relazione all’obbligo posto a carico del coerede di soddisfare l’eventuale richiesta di conguaglio da parte del legittimario. Sul punto vedi anche Cass. 15 novembre 1982, n. 6098, in Giust. civ., 1983, p. 54.

(32) L. Mengoni, Successioni, cit., p. 128 e, in senso adesivo, A. Palazzo, Le successioni, cit., p. 590.
Si avrà dunque il fenomeno «neutro» che in dottrina si suole chiamare successione nella legittima (33). Esso si realizza non solo in presenza di una lesione della quota riservata ed a seguito della conseguente riduzione giudiziale delle disposizioni lesive, ma anche attraverso la successione per testamento o ab intestato avente ad oggetto la sola legittima. La quota di legittima si devolverà per testamento se l'interpretazione della voluntas testantis consente di ravvisare una chiara intenzione del de cuius di istituire il legittimario nella quota medesima; altrimenti, si devolverà ab intestato (34).

Il lascito non sarà cumulabile con la quota e, pertanto, non avrà natura di prelegato. In sostanza, l'attribuzione svolgerà una funzione analoga a quella dell'assegno divisionale, con le peculiarità che, rispetto a quest'ultima figura, si sono prima segnalate (35) (§ 3).


La dottrina tende a non distinguere chiaramente la nozione di legato ordinato in conto della legittima da quella di legato imputabile ex art. 564 c.c. (36).

Da ciò discende il rischio di confusione nella sistematica dei legati in favore del legittimario: in particolare, diventa difficile delineare con chiarezza i rapporti tra questa figura ed il prelegato.

(33) L. Mengoni, Successioni, cit., p. 77.

(34) Come correttamente si è osservato, «non ha importanza in questo caso che il testamento contenga anche il lascito della quota di riserva al legittimario, oppure che tale quota sia rimessa alla delazione legale» (L. Mengoni, Successioni, cit., p. 135, nota 64), dal momento che «il lascito della quota di riserva, coordinato all'assegnazione espressa che altrimenti si faccia della quota disponibile, è superfluo, e nulla aggiunge come nulla toglie al risultato che si avrebbe limitando l'assegnazione espressa alla disponibile e lasciando la riserva sotto l'impero della legge» (G. Veneziani, Il riparto dell'asse, in Opere giuridiche di Giacomo Veneziani a cura della famiglia e della regia accademia delle scienze di Bologna, II, Studi sui diritti reali e sulle trasformazioni, le successioni, la famiglia, Roma, 1920, p. 463).


(36) In ter alos, si vedano L. Ferrari, Dei legittimari, cit., p. 140 e F. Parodi, Legato in conto di legittima, in Vite nel, 1991, suppl. al fasc. 5, CLXXV.
Si è allora cercato di far dipendere la qualificazione della fattispecie a seconda del fatto che il legittimario subisca o meno una lesione di legittima: legato in conto nel primo caso, prelegato nel secondo (37).

Tale criterio, tuttavia, non sembra persuasivo, dal momento che confonde il profilo strutturale della fattispecie, il quale soltanto deve determinarne la qualificazione, con il profilo delle conseguenze derivanti dall’eventuale mancato rispetto delle quote di riserva da parte del testatore.

Secondo l’impostazione qui criticata, infatti, si avrebbe legato in conto di legittima ogni volta che, a seguito dell’adempimento dell’onere di imputazione e del conseguente esercizio dell’azione di riduzione, il bene legato vada a comporre la quota di riserva.

Si deve osservare che, in questi casi, il legittimario chiamato all’eredità viene alla successione in quanto tale non per volontà del de cuius, ma per sua stessa volontà, desiderando far valere l’integrità del suo diritto alla legittima, che il testatore può non aver voluto rispettare. Parlare di «legato in conto di legittima» in tutti casi di legato imputabile ai fini della riduzione, crea confusione e costringe l’interprete a misurarsi con il dissidio tra il profilo strettamente negoziale della fattispecie ed il contenuto di una regola legale volta alla preservazione della disponibile.

Inoltre, si osserva come la stessa analogia che giustamente la dottrina ravvisa da un punto di vista funzionale tra assegno divisionale e legato in conto perde pregnanza se si vede nel legato in conto un legato fatto al legittimario leso nel suo diritto di riserva: non ha molto senso interpretare il legato in conto come una modalità di assegnazione del bene in quota alternativa all’assegno divisionale, se poi in realtà la quota non viene assegnata nella sua integrità dal testatore stesso. Sarebbe come dire che il de cuius ha inteso assegnare un bene come acconto della legittima, rinviando per il saldo all’azione di riduzione e, cioè, all’esperimento di un rimedio tipicamente volto alla contestazione, non già alla esecuzione delle disposizioni di ultima volontà (38). In realtà, è il legittimario che,

(37) Si veda, ad esempio, L. Ferri, Dei legittimari, cit., p. 127.
(38) Ed è questa, in effetti, la posizione della dottrina che, da una parte, sottolinea le analogie tra legato in conto e assegno divisionale, mettendo in relazione, dall’altra, il legato in conto all’esercizio dell’azione di riduzione. Si veda, in particolare, A. Palazzo, Le successioni, cit., p. 352.
nel contesto della devoluzione giudiziale della quota di riserva, considera il lascito come un acconto.

L'imputazione alla legittima entra in gioco per iniziativa del legittimario nel momento in cui egli voglia verificare i presupposti per l'esercizio dell'azione di riduzione.

Non vi è dubbio, come si è detto sub § 2, che il lascito, in assenza di contraria volontà del testatore sul punto, è un prelegato e che, pertanto, esso deve ritenersi cumulabile con la quota ereditaria alla quale è altresì chiamato il beneficiario.

È parimenti pacifico che, ex art. 564, 2° comma, c.c., l'attribuzione in questione è imputabile, in assenza di espressa dispensa (39), alla legittima ai fini del calcolo della medesima e che, pertanto, il bene legato andrà a comporla, se e nella misura in cui il legittimario consegnerà la soddisfazione integrale del suo diritto attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione. In sostanza la legge, al fine preciso di salvaguardare le scelte del de cuius in ordine alla devoluzione della disponibile, vuole che l'interessato, prima di attaccare le determinazioni del testatore, gridando all'ingiustizia, tenga conto anche di quanto abbia già ricevuto a titolo particolare (in questo senso appare corretto dire che il legato è in conto (40)), ma non definisce affatto i contorni di una figura particolare di legato a disposizione dell'autonomia testamentaria.

Il legato, benché imputabile alla legittima, in assenza di contraria indicazione del testatore (41), è pur sempre riconducibile alla fattispecie dell'art. 661 c.c. È pur vero che, nel contesto della devoluzione giudiziale della quota di legittima, il lascito non potrà essere cumulato con la quota medesima (42), ma questa circostanza è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della fattispecie. Infatti è prelegato il lascito a favore del coerede e a carico dell'intera

(39) In caso di espressa dispensa dall'imputazione, si avrà un prelegato interamente a carico della disponibile. Sul punto, si veda A. Crici, Legato, cit., p. 282.

(40) Si veda la felice distinzione operata da P. Zatti e V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, VIII ed., Padova, 2001, p. 944, i quali, senza però esplicitare i presupposti del ragionamento seguito, giocano sul filo delle distinzioni grafiche: legato in sostituzione di legittima vs. legato in conto della quota indisponibile (i.e. gravante sulla quota medesima).


(42) Ciò che accadrebbe in caso di espressa dispensa dall'imputazione.
eredità e, come tale, cumulabile con la quota ereditaria, essa stessa proporzionalmente gravata del relativo onere: al riguardo occorre osservare che, nell'art. 661 c.c., l'espressione «a carico dell'intera eredità» non si riferisce alla massa di calcolo della legittima, come accade nell'art. 536 c.c., dettato in tema di successione necessaria, ma soltanto all'eredità intesa come patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione.

La mancanza di chiarezza sul punto è di ostacolo a una messa a fuoco dei rapporti tra prelegato e legato ordinato in conto della quota riservata. Ad esempio, Mengoni correttamente definisce il primo come «legato cumulabile con la quota (essa stessa proporzionalmente gravata)» ed il secondo come «legato imputabile alla quota qualora l'onorato venga alla divisione ereditaria» (43). L'Autore, però, sostiene la natura di prelegato del lascito al legittimario soltanto quando «l'imputazione ex se non porta i beni che ne sono oggetto a far parte della legittima», quando cioè essa si traduce «in una pura operazione di calcolo con la quale si stabilisce che il valore della quota devoluta al legittimario in base al testamento o ab intestato è pari o superiore al valore della porzione legittima dopo la sottrazione della liberalità imputabile» (44). Tuttavia, da un lato, non vi è dubbio che, se il legittimario leso ottiene la devoluzione giudiziale della quota di legittima, egli non potrà cumulare il lascito con tale quota: il bene legato andrà infatti a comporla. Dall'altro, da questa circostanza non può desumersi alcunché circa la qualificazione del lascito. Quest'ultimo è un prelegato, in quanto disposto a favore di un coerede ed a carico dell'intera eredità. Se il legittimario si acquista e non agisce in riduzione, esso sarà cumulato con la quota ereditaria, secondo la sua natura. Ma questo non consente di concludere che in tale caso non vi sia prelegato e che prelegato vi sia soltanto quando, non essendovi lesione di legittima, l'imputazione si risolve in una mera operazione contabile.

In linea di principio occorre dunque distinguere nettamente l'onere di imputazione alla legittima, gravante sul legittimario che voglia agire in riduzione in tutti i casi in cui non consti l'espressa dispensa, dall'imputazione del bene legato alla quota ereditaria, in linea generale esclusa dall'ordinaria cumulabilità del lascito.

(43) L. MENGONI, Successioni, cit., p. 110.
(44) Ibidem, p. 137
con la quota medesima, essa stessa proporzionalmente gravata della prestazione del legato.

6. **Il legato assegnato alla quota legittima.**

   Vi sono casi in cui l'imputazione alla legittima non opera come mera condizione dell'azione di riduzione, ma determina l'inclusione del bene legato nella quota ereditaria finché lo richieda la quota di riserva.

   L'attribuzione a titolo particolare non si configura allora come prelegato e l'effetto di concretamento della quota di legittima, proprio dell'imputazione nei casi in cui essa preluda alla riduzione **ex art. 564 c.c., è implicito ab origine** nella stessa chiamata all'eredita.

   In questi casi si avrà un vero e proprio legato **ordinato** in conto della legittima, nel senso che, nel mosaico successorio delineato dal testatore stesso, esso è destinato a graver sulla quota indisponibile di spettanza del beneficiario, devoluta **ab intestato** o in base allo stesso testamento (45).

   Un caso lo abbiamo già viso **sub § 4**: il de custus dispone un legato senza dispensa dall'imputazione in favore del legittimario ed istituisce erede della disponibile un estraneo, senza determinazione di quota: le quote ereditarie saranno dunque calcolate ai sensi dell'art. 556 c.c. e, per stabilire in concreto il **quantum** di beni appartenenti alla disponibile devoluta all'estraneo, occorrerà tenere conto del fatto che il legato, fino a concorrenza del suo valore, deve essere imputato all'indisponibile (46). Se il lascito eguaglia il valore della legittima, **nella quaestio**: la quota spettante al legittimario è integralmente soddisfatta. Se invece il bene legato vale più della quota legittima devoluta al legittimario, l'eccedenza graverà sulla disponibile. Infine, se il bene legato vale meno della legittima, il legittimario per la differenza parteciperà alla comunione ereditaria con l'estraneo.

---

(45) In proposito merita di essere ricordata l'intuizione del Cicu, Legato, cit., p. 281 ss., il quale, sia pure nel contesto di una ormai superata teoria che distingueva tra quota di riserva e quota di legittima, sosteneva che «si avrà legato in conto di legittima quando il testatore vuole che il bene legato faccia parte della quota riservata». Per un'esposizione critica della menzionata teoria, si rinvia a L. Mengoni, Successioni, cit., pp. 57 ss. e A. Palazzo, Le successioni, cit., pp. 516 ss.

(46) L. Mengoni, Successioni, cit., p. 135.
Un'altra ipotesi in cui è esclusa la fattispecie del prelegato può ricorrere quando, in caso di concorso di più legittimari, il testatore non ha integralmente disposto della sua successione, ma si è limitato, ad esempio, a disporre un legato in favore di uno di essi. Si pone allora il problema della soddisfazione del diritto di riserva di ciascuno. Si pensi al caso seguente: due figli A e B; *relictum* 900, in assenza di debiti e di donazioni in vita; legato in favore di A di 600; legittima complessiva pari a 600. Restano dunque estranei alla successione testamentaria cespiti per un valore di 300. Ciononostante non si fa luogo alle norme che regolano la successione legittima: l'eredità intestata si devolve per intero al figlio B per soddisfare il suo diritto di legittima; A conseguirà il legato di 600, che assorbe integralmente la sua quota di legittima (300) e la disponibile (anche essa pari a 300). La determinazione delle quote, dalla quale il *de cuius* si è astenuto, è operata dalla legge non già secondo quanto previsto dalla successione legittima, bensì secondo le disposizioni che regolano la successione necessaria, in modo da garantire la soddisfazione del figlio non legatario.

Quando invece lo stesso *de cuius*, disponendo per testamento dell'intero suo patrimonio, ha provveduto a determinare le quote ereditarie lasciando espressamente al legittimario legatario una quota pari alla legittima, perché il lascito a titolo particolare abbia funzione di concretamento della quota medesima, è necessaria una specifica manifestazione di volontà sul punto. A questo effetto vale certamente la espressa qualificazione del lascito come ordinato in conto della quota legittima: attraverso l'uso di questa espressione il *de cuius* dispone che il lascito abbia funzione di imputazione alla quota, escludendo che esso possa valere come prelegato.

Nell'ipotesi in cui il bene assegnato in quota mediante legato abbia un valore inferiore a quello della legittima, il legittimario potrà prelevare la differenza in sede di divisione e, in caso di contestazioni da parte dei coeredi, pretenderà il supplemento non in quanto leso nel suo diritto di legittima, ma in quanto erede: il rimedio, propriamente, non sarà l'azione di riduzione ma, come già si è osservato, la petizione di eredità. Il legatario legittimario, reclamando il *quantum* necessario ad integrare la legittima, non va contro le determinazioni testamentarie del genitore, ma, anzi, rivendica ciò che è suo per la stessa volontà del testatore.

Ad esempio, il testatore nomina eredi i due figli A e B, istituendo B nella sola quota di legittima di sua spettanza e dispo-
nendo in suo favore un legato ordinato in conto della medesima. Ipotizzando un *relictum* (al netto delle passività ereditarie) di 300, in assenza di *donatum*, la legittima individuale di B sarebbe pari a 100. Se il legato fattogli valesse solo 80, egli, in sede di divisione, avrebbe diritto di prelevare il supplemento di 20 necessario a colmare la differenza di valore tra la quota di riserva ed il lascito. Ad A, invece, si devolverebbe a titolo universale una quota comprensiva dell’intera disponibile e della frazione dell’indisponibile sulla quale grava la quota di riserva di sua spettanza (47). Se, invece, il bene legato valesse più della quota di riserva, per l’eccedenza graverebbe sulla disponibile (48).

In tutti i casi esaminati, il bene legato deve essere incluso nella quota ereditaria, quota che coincide con la legittima devoluta *ab in-testato* o per testamento, non già mediante istituzione in una frazione dell’eredità, ma indirettamente, attraverso il calcolo di cui all’art. 556 c.c.

Si è dunque in presenza di una sorta di determinazione *per relationem* della quota ereditaria del legittimario e l’attribuzione in esame altro non è che un caso particolare di assegnazione in quota mediante legato.


7. **Il legato in conto di legittima come sanzione.**

Se l’erede legittimario rinunzia all’eredità alla quale è chiamato, l’art. 552 c.c. gli consente di conseguire il legato a lui fatto, ma soltanto nei limiti della disponibile.

---

(47) Analogico risultato il testatore potrebbe perseguire se, istituiti i figli A e B in una quota pari, rispettivamente, a 2/3 e 1/3, accompagnasse il legato di 80 a favore di B con la clausola che esso debba essere tenuto in conto della quota a lui devoluta; anche in questo caso, infatti, all’atto della divisione, B preleverà beni per il residuo valore di 20. (Senza tale clausola, il lascito sarebbe un prelegato e, dunque, andrebbe prelevato prima della divisione, restando a carico di entrambi i eredi in proporzione della loro quota: B conseguirà 110 a titolo universale e 80 a titolo particolare, mentre A riceverà beni per 110). Si deve però notare che la scelta di ordinare il legato in conto della quota legittima devoluta per testamento al legittimario anziché in conto di una quota determinata di eredità pari alla legittima è una soluzione decisamente conveniente per il *de cubito* essa infatti previene il rischio di una sconvolta stima del patrimonio (si pensi, in particolare, alle operazioni di calcolo indicate dall’art. 556 c.c. e alle difficoltà poste dalla necessità di tenere conto delle passività ereditarie) e, dunque, è in grado di ridurre sensibilmente gli spazi per una eventuale impugnativa delle disposizioni testamentarie concernenti la devoluzione della disponibile.

(48) Sul punto le opinioni sono concordi. Per tutti, si veda C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 606.
La rinunzia all’eredità, nella prospettiva accolta dal legislatore, implica in sostanza l’abdicazione alla qualità di legittimario, il quale viene in considerazione al pari di un estraneo. Pertanto il rinunziante non farà numero ai fini della determinazione della legittima complessiva.

La rinunzia all’eredità da parte del legittimario legatario senza dispensa dall’imputazione potrebbe tradursi, contro la volontà stessa del de cuius, in un pregiudizio a carico dei beneficiari di assegnazioni sulla disponibile. Quest’ultima, per effetto di tale scelta, si trova infatti a dover sopportare il peso di un legato che, se il legittimario avesse accettato l’eredità, sarebbe stato a carico della quota indisponibile di sua spettanza.

Ad esempio, si ipotizzi la seguente situazione successoria. Relictum 900, in assenza di liberalità inter vivos e di passività ereditaria; istituiti eredi i tre figli A, B e C; legato a P di 300; legato al figlio A di 200, ordinato in conto della quota di sua spettanza. Nel caso prospettato il de cuius ha operato il lascito a P nel rispetto dei diritti di riserva dei figli: secondo le sue intenzioni, infatti, a P si devolverà a titolo particolare un valore di 300, pari alla disponibile, mentre ai legittimari è assegnata una quota pari all’indisponibile, che l’art. 537, 2° comma, c.c., stabilisce in 2/3 della massa. In tale contesto successorio, il legato ad A è destinato ad assorbire la porzione di 200 che gli spetta in quanto erede. Il legato assumerà allora la funzione di comporre la quota fino a concorrenza del suo valore: in sostanza, tale attribuzione si configura come una sorta di assegnò divisionale disposto a titolo particolare. Il legatario P potrà stare tranquillo perché il lascito disposto in suo favore esaurisce la disponibile senza oltrepassarla (49).

Come si vede, si tratta di un mosaico successorio ben conegnato e coerente con i diritti che la legge riconosce ai legittimari. Sarebbe però sufficiente che A, rinunziando all’eredità alla quale

(49) Vale la pena di osservare che, se il testatore avesse disposto non già un legato ordinato in conto della quota, bensì un semplice prelegato, le assegnazioni sulla disponibile sarebbero soggette a riduzione anche nel caso di accettazione dell’eredità da parte del legittimario legatario. Relictum 900, istituiti eredi i figli A, B e C, prelegato ad A di 150, legato a P di 300. Ovvero il legato a P e preceduta l’attribuzione fatta a A, il valore delle quote ereditarie al netto dell’onere della prestazione del prelegato (150) non copre la legittima spettante a ciascun erede (200). Per A, nulla quaestio: egli, essendo tenuto ad imputare quanto ricevuto a titolo particolare, nulla potrà pretendere in aggiunta. Sia B che C, per contro, avranno diritto alla riduzione per 50 e faranno valere la loro pretesa contro A e contro P.
è chiamato, spostasse una tessera, per mandare in pezzi il raffinato progetto del testatore: egli potrebbe allora conseguire — imputando alla disponibile — il legato a lui fatto.

Infatti, per effetto della rinunzia, la legittima individuale spettante agli altri due figli salirebbe a 300 e, pertanto, essi avrebbero diritto a conseguire ciascuno un valore ulteriore di 100. Tale pretesa, in conformità ai principi generali, dovrebbe essere soddisfatta attraverso la riduzione proporzionale del legato fatto al legittimario e del lascito devoluto a P.

Ancora, si consideri la seguente situazione successoria: relictum 900 in assenza di debiti e di donatum, legato a P di 200, legato al figlio A di 200. Se A accettasse l'eredità, il restante valore di 500 si devolverebbe per 400 ab intestato agli altri legittimari a titolo di legittima e sarebbe sufficiente a soddisfare pienamente il loro diritto; inoltre A, oltre alla quota legittima, assegnatagli mediante il legato imputabile, conseguirebbe anche 100 a titolo di successione legittima. Se invece A rifiutasse, da un lato, la sua quota di relictum si accrescerebbe ai fratelli; dall'altro, la legittima spettante a ciascun fratello aumenterebbe a 300. Di conseguenza, tanto il rinunziante quanto il terzo sarebbero esposti alla riduzione proporzionale dei loro lasciti per un valore di 100 ciascuno.

La rinunzia all'eredità da parte del legittimario legatario è dunque suscettibile di determinare effetti palesemente contrastanti con la volontà del de cuius, il quale, essendosi diligentemente limitato a disporre in favore di estranei nei limiti della disponibile, pensava che la liberalità disposta in favore di P fosse al riparo da possibili contestazioni dei figli. Il capriccio o il calcolo di A potrebbero scompagnare le intenzioni del testatore in ordine alla devoluzione della disponibile e le assegnazioni a favore di estranei sarebbero in buona sostanza esposte all'arbitrio del figlio legatario, quando non addirittura alla collusione tra questi e gli altri eredi legittimari.

Per evitare questa iniqua conseguenza, l'art. 552 c.c. opportunamente stabilisce che «quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo». Grazie a questa disposizione, il legato fatto al rinunziante si ridurrà
con precedenza sul lascito divoluto all’estraneo, che in tal modo sarà integralmente preservato.

Come si vede, il legislatore del 1942 elimina in radice il rischio che la volontà del testatore possa essere frustrata da manovre colusive tra legittimari in danno degli assegnatari sulla disponibile (50). Il rimedio tecnicamente consiste in un’alterazione del principio della riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, sancito in via generale dall’art. 558 c.c. (51) Tale deroga esprime una valutazione negativa del comportamento del legittimario rinunziante e si configura in buona sostanza come una vera e propria sanzione a suo carico e a beneficio del terzo assegnatario sulla disponibile. Il rinunziante, verosimilmente, approfittando del fatto che la legge gli impone di ritenere sulla disponibile il lascito fattogli, coltiva l’intento (più o meno mascherato) di frustrare il diritto del de cuitis alla libera devoluzione della disponibile. Insomma, ad avviso del legislatore, il confine tra esercizio legittimo ed abuso del diritto di rinunzia all’eredità è varcato quando la scelta del rinunziante non si limita a manifestare il legittimo disinteresse per la vocazione ereditaria, ma si traduce in un perverso pregiudizio a carico di terzi.

Tale eventualità non presuppone necessariamente che il legato in favore del legittimario sia disposto in funzione di assegnazione alla quota.

Certamente in questi casi, la rinunzia all’eredità da parte del legittimario legatario può rivelarsi particolarmente odiosa, poiché essa, per così dire, rinnega l’intima inerenza funzionale tra l’attribuzione a titolo particolare e la quota ereditaria. Tuttavia, il rimedio previsto dall’art. 552 c.c. è suscettibile di scattare anche in tutti gli altri casi in cui, contro la volontà del testatore, la rinunzia all’eredità del legittimario beneficiario di un’attribuzione testamentaria a

(50) Non constano applicazioni giurisprudenziali della disciplina in esame. Al riguardo possono farsi due osservazioni. Da un lato, questa circostanza può essere intesa come la prova della buona efficacia deterrente dell’art. 552 c.c.

Dall’altro, occorre rilevare che il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 552 c.c. sembra avere una portata residuale, quasi di chiusura all’interno del sistema. Infatti, due novità di ordine generale introdotte dallo stesso legislatore del 1942 di per sè determinano una sensibile diminuzione dei casi di possibile pregiudizio degli assegnatari sulla disponibile.

Si tratta dell’estensione dell’operatività della rappresentazione all’ipotesi della rinunzia all’eredità e dell’introduzione del meccanismo della c.d. quota mobile di riserva; sul punto si rinvia alla chiara esposizione di L. Mengoni, Successioni, cit., p. 148.

(51) Si vedano, per tutti, A. Cicu, Legato, cit., p. 283; L. Mengoni, Successioni, cit., p. 149; L. Furrì, Del legittimari, cit., p. 143.
titolo particolare determina la riducibilità delle assegnazioni sulla disponibile, che, in quanto tali, non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato l’eredità.

Ad esempio: reliquit, in assenza di donatum, pari a 900; eredi universalì il figlio A per 9/20, il figlio B per 9/20 ed il figlio C per i restanti 2/20; legato di 300 in favore dell’estranéo P; legato di 140 in favore di C, posto a carico dei soli coeredi B e C (52).

Anche in questo caso il de cutis si è limitato a devolvere a terzi la sola disponibile, nel pieno rispetto delle quote di legittima spettanti ai tre figli. Infatti, una volta onorato il legato a P, a carico di tutti i coeredi in proporzione delle rispettive quote (art. 662 c.c.), ed onorato il legato a C, ai due figli non legatari andrà un valore di 200, pari alla loro legittima individuale; C, per contro, chiamato ad una quota inferiore alla legittima, non potrà lamentarsi essendo tenuto ad imputare il legato ricevuto. Se però C rifiutasse l’eredità, la sua quota ereditaria si accrescerebbe a quella dei coeredi accettanti, ma non sarebbe sufficiente a garantire a questi ultimi il rispetto della loro legittima individuale, aumentata a 300 per effetto della rinunzia. L’art. 552 c.c. interviene ad impedire che il legato a P sia ridotto, come vorrebbe l’art. 558 c.c., imponendo la riduzione preferenziale del legato fatto al rinunziante.

Il meccanismo sanzionatorio che si è descritto si fonda su una sorta di artificio, se non proprio di una vera e propria fictio iuris. A seguito della rinunzia all’eredità, per volontà del legislatore, il lascito grava sulla disponibile (53).

(52) In questo caso il lascito non presenta le caratteristiche proprie del prelegato, bensì quelle di un legato ordinario. Si veda la nota 41.

(53) Questa scelta del legislatore ha suscitato in parte della dottrina aspre critiche, in considerazione della diversità di trattamento cui soggiace il legittimario legatario che rinunzi all’eredità rispetto al beneficiario di un legato in sostituzione. Solo nel secondo caso, come già si è osservato, il lascito è destinato a gravare sulla indisponibile e, per l’eventuale eccessiva di valore, sulla disponibile (art. 551, 3° comma, c.c.). Nel primo invece, il legittimario soggerirà alla regola del non cumulo, cioè non potrà pretendere di cumulare la legittima con la disponibile. Si tratta di una regola in sostanza mutuata dal codice civile del 1865, il cui art. 1093 disponeva che «l’erede che rinunzia alla successione, può tuttavia ritenere la donazione o demanare il lascito a lui fatto fino alla concorrenza della quota disponibile, ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima». Secondo taluni, mantenendo fermo questa soluzione (l’inciso finale non è stato riprodotto perché ritenuto superficiale; si veda sul punto L. Mengoni, Le successioni, cit., p. 148), il legislatore si è fatto imbrigliare dal pregiudizio teorico che la legittima, in quanto quota di eredità, non possa essere conseguita se non da chi sia erede, «pregiudizio che non ha invece operato per il legato sostitutivo, ove si stabilisce che il legato vada calcolato sulla legittima» (L. Fanzi, Dei legittimari, cit., p. 129). Anche Mengoni, pur ammetendo, sotto il profilo del rispetto della volontà del de cutis, il diverso atteggiamento della condotta del legittimario rinunziante rispetto a quella del legittimario che opti per il conseguimento del legato in sostituzione, con-
Tuttavia, quando è necessario evitare la frustrazione della volontà del testatore e, cioè, al fine di scongiurare l'inaudita falcidia delle assegnazioni fatte ad estranei, il legislatore ignora la nuova «collocazione» dell'attribuzione, come se il legato fosse ancora imputabile alla legittima del rinunziante (54). Grazie a questo escamotage, la disponibile evita di dover ospitare anche il legato fatto al legittimario, di guisa che le assegnazioni su di essa disposte saranno preservate e cadrà per primo il lascito a favore del rinunziante.

È da rilevare che, nella prospettiva delineata, si supera l'apparente incoerenza tra la rubrica ed il testo dell'art. 552 c.c. Nell'economia di questa disposizione, l'espressione legato «in conto» di le-

divide tale rilievo e ritiene comunque ingiustificato «il limite che l'art. 552 c.c. infligge alla libertà di rinunziare assoggettando il legittimario a una specie di pena per la sua rinunzia» (L. MENGONI, Successioni, cit., p. 132). Secondo questo orientamento, in sostanza, il legislatore avrebbe fatto meglio ad estendere il principio di cui all'art. 551, 3^ comma, c.c., anche alla fattispecie in esame. In tal modo, si sarebbe evitato di dover ricorrere al rigore sanzionatorio dell'art. 552 c.c., dal momento che la medesima soluzione adottata in relazione al legato in sostituzione, facendo gravare il lascito sulla riserva fino a concorrenza del suo valore, avrebbe escluso in radice che la rinunzia all'eredità potesse tradursi in un pregiudizio iniquo a carico degli assegnatari sulla disponibile.

Infine, vi è chi, in contrasto con l'orientamento dominante, sostiene che il legittimario rinunziante possa conservare il legato nei limiti della sua legittima ed anche tratterenelo sulla disponibile, purché ciò non pregiudichi le assegnazioni che non sarebbero state suscettibili di riduzione qualora il legittimario avesse accettato l'eredità. In ogni caso, gli altri legittimari, attorni in riduzione contro il rinunziante, non potrebbero privare quest'ultimo anche della parte di attribuzione corrispondente alla sua quota di legittima, poiché un tale risultato sarebbe contrario alla volontà del de custus, il quale, attraverso il lascito, avrebbe dimostrato di voler soddisfare in tutto o in parte, il diritto di legittima del destinatario. L'unico appiglio testuale a sostegno della conferma del divieto di cumulo, contenuto nella Redazione al codice civile (ove si sottolinea come il rinunziante «non possa trattenere niente oltre la legittima»), non sarebbe sufficiente ad avallare «una tesi che risulta in aperto contrasto con la volontà del de custus» (C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., p. 607). Anche secondo questo orientamento minoritario, è comunque improbabile che il legittimario legatario che abbia rinunziato all'eredità non potrà agire in riduzione anche se risultasse lesa la sua quota di legittima (C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., p. 508).

(54) La disciplina in esame non trova applicazione quando, in forza dell'espressa dispensa dall'imputazione, il legato sia ab origine e per volontà stessa del testatore destinato a gravare sulla disponibile. In questo caso è evidente che gli assegnatari della disponibile non riceveranno nessuno specifico pregiudizio a seguito della rinunzia all'eredità da parte del legittimario legatario, dal momento che la disponibile era da principio chiamata ad ospitare il lascito fatto al coerede. L'eventuale lesione della legittima spettante ad altri legittimari susisterrebbe anche in caso di accettazione dell'eredità da parte del legittimario, pertanto, non potrebbe in alcun modo essere imputata alla condotta del rinunziante, il quale, trattato il legato nei limiti della disponibile, subirà la riduzione alle stesse condizioni degli altri beneficiari (si vedano P. ZATTI e V. COLUSSI, Lineamenti di diritto privato, cit., p. 944). A questo riguardo occorre ricordare che la legge limita la sanzione dell'art. 552 c.c. ai soli casi in cui le assegnazioni sulla disponibile sarebbero salve se il legittimario non avesse rinunziato all'eredità. Per queste ragioni appare da condividere l'opinione di chi, in dottrina, ritiene superfluo l'incipit «se non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione» (L. FERRI, Dei legittimari, cit., p. 143).
gittima non designa un tipo particolare di legato (55), bensì allude al lascito che subisca la riduzione preferenziale in deroga alla regola generale posta dall’art. 558 c.c. La locuzione esprime la disciplina sanzionatoria in questione e, pertanto, appare propriamente estranea alla sistematica dei legati in favore del legittimario.

(55) In altre parole, è estraneo all’art. 552 c.c. il profilo della qualificazione del legato. Qualunque sia il tipo di lascito (prelegato, legato ordinato in conto della quota o legato ordinario in favore di un coerede ed a carico degli altri coeredi), il legittimario legatario soggiacerà alla sanzione della riduzione preferenziale del lascito disposto in suo favore tutte le volte che la sua rinunzia all’eredità rechi con sé il possibile pregiudizio alle ragioni degli assegnatari sulla disponibile.